

# Ordinanza sulle epizoozie

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutto l'atto normativo le espressioni «peste aviaria (influenza aviaria)» e «peste aviaria» sono sostituite con «influenza aviaria».*

*Art. 4 lett. l*

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

1. l'infezione dei volatili da *Salmonella*;

### **Art. 8** Registro degli animali ad unghia fessa

Il detentore di animali deve tenere per ogni azienda detentrica di animali un registro degli animali presenti, che deve essere costantemente aggiornato. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Per la prova degli aumenti e delle diminuzioni, le registrazioni nella banca dati sul traffico di animali valgono come registro.

*Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Se l'identificazione avviene tramite marchio auricolare con microchip, il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010<sup>2</sup> e 11785:1996/Cor 1:2008<sup>3</sup> e contenere il codice del Paese Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>4</sup> sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).

<sup>1ter</sup> I marchi auricolari con microchip sono assegnati dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

1 **RS 916.401**

2 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

3 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

4 **RS 784.101.2**

*Art. 12 cpv. 1, 2 lett. c e e nonché cpv. 4 e 6*

<sup>1</sup> Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Il documento può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.

<sup>2</sup> Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- c. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina il numero di identificazione;
- e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrica di animali;

<sup>4</sup> Se il certificato d'accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l'animale durante il trasporto e deve essere consegnato al nuovo detentore di animali.

<sup>6</sup> Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrica da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello.

*Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.

*Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva, lett. a e c nonché cpv. 3*

<sup>2</sup> Egli annuncia al gestore della banca dati sul traffico di animali:

- a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, di bufali e di bisonti nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
- c. entro 30 giorni, la nascita di animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché di bufali e di bisonti.

<sup>3</sup> È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.

*Art. 15a cpv. 3*

<sup>3</sup>Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010<sup>5</sup> e 11785:1996/Cor 1:2008<sup>6</sup> e contenere il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>7</sup> sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup>Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010<sup>8</sup> e 11785:1996/Cor 1:2008<sup>9</sup> e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>10</sup> sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).

**Art. 18b**                      Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili

Per le aziende detentrici di volatili delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro sette giorni lavorativi l'avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: oltre 250 posti;
- b. galline ovaiole: oltre 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: superficie di base del pollaio superiore a 333 m<sup>2</sup>;
- d. tacchini da ingrasso: superficie di base del pollaio superiore a 200 m<sup>2</sup>.

*Titolo prima dell'art. 59***Titolo terzo: Provvedimenti di lotta****Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Obblighi generali dei detentori di animali e delle aziende di macellazione***Art. 59 rubrica*

## Obblighi dei detentori di animali

<sup>5</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>6</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>7</sup> **RS 784.101.2**

<sup>8</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>9</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>10</sup> **RS 784.101.2**

**Art. 59a** Obblighi delle aziende di macellazione

Le aziende di macellazione assicurano che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizootie secondo l'articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, esse garantiscono le infrastrutture necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l'utilizzo del loro software aziendale.

*Art. 61 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.

*Titolo prima dell'art. 76a***Sezione 6: Programmi nazionali di sorveglianza****Art. 76a**

<sup>1</sup> Gli effettivi svizzeri sono controllati tramite programmi di sorveglianza.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce:

- a. quali epizootie vengono sorvegliate nell'ambito dei programmi di sorveglianza;
- b. a quali intervalli di tempo devono essere svolti i programmi di sorveglianza;
- c. la portata dei programmi di sorveglianza;
- d. i luoghi del prelievo dei campioni;
- e. quali metodi di analisi vengono utilizzati e quale materiale deve essere prelevato;
- f. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.

<sup>3</sup> Esso emana prescrizioni tecniche sui programmi di sorveglianza.

<sup>4</sup> Esso ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell'ambito dei programmi di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

*Art. 102 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Per le zone di protezione e di sorveglianza il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

- a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di ricezione del latte oppure direttamente dalle aziende;
- b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;

- c. l'esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali; a queste aziende il veterinario cantonale può rilasciare un'autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a un centro di ricezione;
- d. l'abolizione del controllo del latte secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>ter Esso può stabilire condizioni per la ricezione e la trasformazione del latte. Il latte non pastorizzato può essere consegnato alle aziende all'esterno delle zone di protezione e di sorveglianza soltanto mediante trasporto diretto e con l'autorizzazione del veterinario cantonale, ai fini della pastorizzazione secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>12</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di ricezione direttamente dopo la raccolta.

<sup>2</sup> Nelle zone di sorveglianza esso può inoltre stabilire i centri di ricezione ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.

#### *Titolo prima dell'art. 111a*

### **Sezione 4a: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)**

#### **Art. 111a** In generale

<sup>1</sup> Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

<sup>2</sup> La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.

<sup>3</sup> Il periodo d'incubazione è di 28 giorni.

#### **Art. 111b** Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi.

#### **Art. 111c** Vaccinazioni

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

<sup>2</sup> L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

<sup>11</sup> RS 916.351.0

<sup>12</sup> RS 817.02

<sup>3</sup> Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa compare o minaccia di comparire in Svizzera, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro il virus della dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

**Art. 111d** Caso di sospetto

<sup>1</sup> In caso di sospetto di epizoozia di dermatite nodulare contagiosa o di contagio, il veterinario cantonale ordina l'analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali sospetti.

<sup>2</sup> Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

<sup>3</sup> L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi.

**Art. 111e** Caso di epizoozia

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l'articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.

<sup>2</sup> L'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

**Art. 122f** Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia e, dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce le zone di controllo e di osservazione.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale ordina quanto segue:

- a. la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione;
- b. la separazione delle diverse specie di volatili se necessario per impedire la diffusione dell'epizoozia;
- c. i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra i volatili domestici e quelli selvatici;
- d. i provvedimenti di igiene necessari;
- e. gli obblighi particolari degli avicoltori.

<sup>3</sup> Può inoltre:

- a. limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci nelle zone di controllo e di osservazione;

- b. previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

<sup>4</sup> Dopo aver consultato l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.

*Art. 126 lett. d e art. 130*

*Abrogato*

*Art. 164 rubrica e cpv. 1*

Eliminazione degli animali infetti o sospetti

<sup>1</sup> L'eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

**Art. 165a**      Tubercolosi negli animali selvatici in libertà

<sup>1</sup> In caso di sospetto di tubercolosi di animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
- b. analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti; e
- c. informazione dei detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.

<sup>2</sup> In caso di diagnosi di tubercolosi di animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. disposizione delle analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizootia;
- b. provvedimenti per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
- c. tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l'epizootia;
- d. eventualmente, a livello regionale, un aumento degli abbattimenti e una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.

<sup>3</sup> I provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d vengono presi dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.

<sup>4</sup> L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l'UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

*Titolo prima dell'art. 175*

## **Sezione 9: Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**

## A. Disposizioni comuni

### Art. 175 Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la TSE degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

#### *Art. 176 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'USAV e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.

<sup>3</sup> I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'USAV. I processi d'analisi devono essere approvati dall'USAV.

#### *Art. 177 cpv. 2*

<sup>2</sup> Dopo aver consultato i Cantoni, esso stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dall'ordinanza sulle epizootie.

#### *Art. 179a cpv. 1 frase introduttiva e 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:

<sup>1bis</sup> Esiste sospetto clinico di BSE anche quando, nell'ambito del controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza, vengono constatati sintomi di BSE durante il trasporto o nell'azienda di macellazione.

<sup>2</sup> Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando mediante un processo approvato dall'USAV la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.

#### *Art. 179b cpv. 3 frase introduttiva e lett. a*

<sup>3</sup> Se il sospetto di BSE viene confermato, il veterinario cantonale ordina:

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;

#### *Art. 179c cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di BSE, il veterinario cantonale ordina che:

- e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata a tutti gli animali uccisi della specie bovina dall'età di 24 mesi;

#### *Art. 179d cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

- a. nei bovini di tutte le fasce d'età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero.
- b. nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell'apofisi spinale e delle apofisi trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della *Crista sacralis* mediana e delle ali del sacro.

**Art. 180**          Caso di sospetto

<sup>1</sup> Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini:

- a. si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie; oppure
- b. nell'ambito del controllo degli animali da macello nell'effettivo di provenienza, vengono constatati sintomi di scrapie durante il trasporto o nell'azienda di macellazione.

<sup>2</sup> Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando mediante un processo approvato dall'USAV la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un ovino o caprino per il quale non vi è sospetto clinico.

*Art. 180a cpv. 4 frase introduttiva*

<sup>4</sup> Se l'analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:

**Art. 225**          Provvedimenti profilattici dei detentori di animali da reddito

I detentori di animali da reddito devono adottare provvedimenti igienici al fine di evitare infezioni da salmonelle. In particolare, devono provvedere regolarmente alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili nonché alla disinfestazione.

*Art. 226*

*Abrogato*

*Art. 238 cpv. 3 lett. a e b*

<sup>3</sup> In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- a. l'animale sospetto e i suoi giovani animali da latte siano isolati;
- b. l'animale sospetto e i suoi giovani animali da latte sottostiano al divieto di trasferimento;

*Art. 238a cpv. 1 lett. a e 2 lett. b*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali contaminata. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti e i loro giovani animali da latte siano isolati, uccisi ed eliminati;

<sup>2</sup>Revoca il sequestro dopo che:

- b. sono stati uccisi ed eliminati gli animali infetti e i loro giovani animali da latte, e le stalle sono state pulite e disinfettate.

*Art. 239h cpv. 2*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 255*

## **Sezione 12: Infezione dei volatili da *Salmonella***

*Art. 255 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 2*

<sup>1</sup>Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da *Salmonella* spp. dei volatili appartenenti alle seguenti categorie zootecniche:

- d. *abrogata*<sup>13</sup>

<sup>2</sup>Un'infezione da *Salmonella* è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno nei volatili, nelle uova o nelle carcasse di volatili.

*Art. 256 cpv. 1*

<sup>1</sup>I laboratori inviano al veterinario cantonale una copia dei risultati dei campioni di cui all'articolo 257 capoverso 4. Questa notifica va effettuata oltre alle notifiche di cui agli articoli 61 capoverso 5 e 312c capoverso 2.

### **Art. 257 Sorveglianza**

<sup>1</sup>Per le aziende detentrici di volatili delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono sottoporre l'intero effettivo avicolo ad analisi per la ricerca di infezioni da *Salmonella*:

- a. animali da allevamento: oltre 250 posti;
- b. galline ovaiole: oltre 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: superficie di base del pollaio superiore a 333 m<sup>2</sup>;
- d. tacchini da ingrasso: superficie di base del pollaio superiore a 200 m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>L'avicoltore preleva campioni:

- a. di animali da allevamento ogni due settimane durante il periodo di deposizione;
- b. di galline ovaiole a intervalli di 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella 24<sup>°</sup> settimana di vita;

<sup>13</sup>Nella versione non ancora entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2006 (RU 2006 5217).

c. di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.

<sup>3</sup> Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell'incubatoio, se gli animali sgucciati sono destinati soltanto alla vendita all'interno del Paese. L'analisi deve avvenire almeno ogni due settimane.

<sup>4</sup> Il veterinario ufficiale preleva campioni:

a. di animali da allevamento:

1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
2. all'età di quattro-cinque settimane,
3. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
4. durante il periodo di deposizione: entro quattro settimane dall'inizio, a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale);

b. di galline ovaiole:

1. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
2. a partire da nove settimane prima della fine del periodo di deposizione;

c. di polli da ingrasso e tacchini da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.

<sup>5</sup> Il prelievo di campioni di cui al capoverso 4 lettera c avviene in un anno civile nel 10 per cento aziende detentrici di animali da ingrasso di cui al capoverso 1 lettere c e d.

#### *Art. 258 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I campioni devono essere inviati per l'analisi in un laboratorio riconosciuto dall'USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi compilata «Programma di lotta alla salmonella nei volatili».

<sup>13</sup> Gli incubatoi e le aziende detentrici di volatili devono conservare i risultati di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.

#### *Art. 259 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il sospetto di infezione da *Salmonella* è considerato invalidato quando nel materiale d'analisi di cui al capoverso 2 non si mette in evidenza l'agente patogeno.

#### *Art. 260 cpv. 3*

*Abrogato*

**Art. 272** Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

*Art. 273 cpv. 2*

<sup>2</sup>Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di 2 chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

**Art. 274** Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

**Art. 301a** Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizootia

Per evitare l'ulteriore diffusione di un'epizootia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizootia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall'epizootia e alle organizzazioni o agli esperti che prestano aiuto agli organi d'esecuzione per la gestione dei casi di epizootia e comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

*Art. 312 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup>Un laboratorio è riconosciuto se:

- b. nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 1 epizootie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;

## II

La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell'allegato.

## III

1 La presente ordinanza entra in vigore il ... 2018 ad eccezione degli articoli 12 capoverso 2 lettere c ed e, nonché 14 capoverso 2 lettere a e c.

2 Gli articoli 12 capoverso 2 lettere c ed e, nonché 14 capoverso 2 lettere a e c entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

### **Modifica di altri atti normativi**

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

#### **1. Ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>14</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

*Art. 31 cpv. 1 lett. e*

- e. per la sorveglianza degli effettivi svizzeri secondo l'articolo 76a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>15</sup> sulle epizootie.

*Art. 47 cpv. 1*

1 Il Cantone designa i laboratori abilitati ad eseguire le analisi, ad eccezione di quelle eseguite sulla base dell'articolo 76a capoverso 2 lettera f dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>16</sup> sulle epizootie.

*Art. 53 cpv. 1 lett. b*

1 I veterinari ufficiali:

- b. prelevano e analizzano campioni oppure li trasmettono a un laboratorio di cui all'articolo 47 capoverso 1;

#### **2. Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte<sup>17</sup>**

*Art. 5 cpv. 1*

1 Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati e nei casi di cui all'articolo 102 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera d dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>18</sup> sulle epizootie.

<sup>14</sup> RS 817.190

<sup>15</sup> RS 916.401

<sup>16</sup> RS 916.401

<sup>17</sup> RS 916.351.0

<sup>18</sup> RS 916.401